

N. 2411/2018 Reg. Gen.



Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento iscritto al n. 2411 del Reg. Gen. dell'anno 2018, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 10 settembre 2020, e vertente tra **Sila Della (C.F. [REDACTED] FI DLE 53M64 A053W)** – rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo e anche disgiuntamente, dagli avvocati Fabio Petracci, del Foro di Trieste, e Rosario Paoli, del Foro di Vibo Valentia), **Regione Calabria, in persona della Presidente e rappresentante legale pro tempore** (P.IVA.: 02205340793 – rappresentata e difesa, per procura generale alle liti in atti, dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, dell'Avvocatura interna), e **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del rappresentante legale pro tempore** (C.F.: 80078750587 – rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, dell'Avvocatura interna).

1. Il ricorso è fondato.
2. **[REDACTED]** insta per l'accertamento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto lavorativo alle dipendenze della Regione Calabria, deducendo l'illegittimità del contegno con cui la Regione in discorso ne ha impedito il rientro in servizio per motivi di salute (precipuamente



consistiti nell'accertamento della inabilità permanente di lei, peraltro contestata dalla stessa).

2.1. L'Ente locale resiste alla pretesa, deducendo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva (sul presupposto dell'estraneità dell'esponente alla dotazione organica della Regione Calabria) così come l'erroneità della qualificazione alla stregua di licenziamento del fenomeno estintivo occorso a carico di [REDACTED], e la tardività dell'introduzione della presente causa (quand'anche qualificata come d'impugnativa di un licenziamento propriamente detto), nonché – in punto di merito – l'impertinenza delle doglianze attoree, di cui insta per la reiezione.

3. Con ordinanza dell'otto gennaio u.s. quest'Ufficio ha disposto il coinvolgimento nella lite dell'Amministrazione previdenziale, titolare della competenza gestionale dei procedimenti in materia d'inabilità lavorativa.

3.1. Costituendosi in giudizio I.N.P.S. ha sostenuto innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva, quindi l'improponibilità di qualsivoglia azione (in quanto non preceduta dall'esaurimento dei ricorsi amministrativi), e – nel merito – l'irreprensibilità delle operazioni con cui è stata rilevata la condizione d'inabilità della ricorrente.

4. All'udienza feriale dell'undici agosto 2020 il magistrato ha provveduto alla conversione del rito – da c.d. "Fornero" a ordinario del lavoro – sul presupposto dell'alienità della contesa alla ponderazione di un licenziamento datoriale realmente tale (inteso alla stregua di una manifestazione di volontà – unilaterale e ricettizia – preordinata dal datore di lavoro alla risoluzione del contratto), e ha rinviato il procedimento alla data odierna, contestualmente disponendo la sostituzione della discussione orale con la modalità della trattazione scritta ex art. 221, IV c., l. 77/2020 (di conversione in legge – con modificazioni – del d. l. 34/2020).

5. Esperita la trattazione di cui al capoverso precedente, infine, la causa è stata decisa in forza delle osservazioni sviluppate nel prosieguo.

6. Per dirimere la controversia va dato conto a) dello stato in cui versa la posizione lavorativa della ricorrente, b) dell'identificazione del suo attuale datore di lavoro, e c) dell'effettiva proficuità della disamina – in questa sede – delle sue condizioni di salute, non prima di aver – tuttavia – puntualizzato come non possa assecondarsi l'eccezione (della difesa previdenziale) di doveroso radicamento dell'affare innanzi al Giudice contabile, essendo qui primariamente dibattuta la problematica dell'avanzamento di un rapporto di lavoro, afferente a questo plesso giudiziario.



7. *Sub a)* il rapporto di lavoro intercorrente fra la prestatrice e la propria controparte datoriale – come successivamente individuata – non si è mai estinto ed è in corso di svolgimento.

7.1. L'approdo ricostruttivo appena enunciato, invero, discende dalla constatazione dell'inesistenza di un atto di recesso formalizzato in una missiva, provenuta dal datore di lavoro e manifestativa della deliberata e circostanziata volontà di risolvere il vincolo contrattuale intercorrente fra l'attrice e l'Amministrazione di sua attuale e ininterrotta appartenenza.

7.2. Pur prescindendo dall'equiparabilità (o meno) del contegno del soggetto pubblico – ostativo al rientro in (ovvero alla presa di) servizio della ricorrente – a un licenziamento orale o per le vie brevi – scenario viepiù inverosimile finanche astrattamente, ove si pensi alla spiccata procedimentalizzazione caratteristica della gestione del rapporto d'impiego pubblico, e funzionale all'inveramento dei canoni d'imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., a cui le amministrazioni devono ossequio al di là dell'intervenuta privatizzazione del lavoro pubblico – nella specie non è riscontrabile alcun atto (scritto o verbale) indubitabilmente conclusivo del rapporto intrattenuto dalla ricorrente.

7.2.1. La Regione Calabria ascrive valenza estintiva del contratto di lavoro alla nota mercé la quale I.N.P.S. ha comunicato a [redacted] – il 1° settembre 2015 – l'esito della visita condotta dalla Commissione medica competente, e tradottasi nel responso (d'inabilità assoluta e permanente) raccolto dal verbale n. 9448/2017.

7.2.2. Orbene, l'assunto è illogico.

7.2.2.1. Risulta innanzitutto incomprensibile come I.N.P.S. avrebbe potuto espellere un dipendente altrui, ossia un lavoratore mai appartenuto all'organico di siffatta amministrazione previdenziale.

7.2.2.2. Appare, in secondo luogo, inspiegabile il meccanismo attraverso cui la Regione Calabria ritenga di poter derivare da una dichiarazione di scienza (tale essendo la precitata lettera del 1° settembre 2015, enunciativa di dati di fatto, quali il completamento dell'accertamento sanitario e la notificazione all'interessata del suo epilogo) una manifestazione di volontà – partitamente finalizzata al recesso da un rapporto lavorativo – come tale esigente un'espressa e inequivoca deliberazione da parte del titolare del relativo potere.

7.2.2.3. In terzo luogo, è documentato come – a distanza di circa un anno dalla data della summenzionata comunicazione di I.N.P.S. – la Regione Calabria invitasse l'Ente



pensionistico a esprimersi univocamente in ordine alla possibilità – sul piano fisiopsichico – della protrazione del rapporto di lavoro di [REDACTED].

7.3. Per le ragioni appena chiarite, dunque, deve ritenersi come nessuna ripercussione terminativa del rapporto lavorativo sia mai intervenuta a carico della ricorrente.

8. Sub b), il datore di lavoro di [REDACTED] è Regione Calabria.

8.1. La conclusione testé riferita è suffragata I) dal disposto transito del personale provinciale vibonese – e, specificamente, della stessa ricorrente – all'interno della dotazione organica regionale, e II) dall'efficacia della cessione in discorso al tempo della (seconda) collocazione della ricorrente a riposo (temporaneo) per inabilità (non ancora dichiarata permanente).

8.2. Quanto al primo aspetto, è pacifica – e conseguentemente immeritevole d'approfondimento – la circostanza del subentro – a partire dal 1° agosto 2015 – della Regione Calabria quale interlocutrice datoriale dei dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

8.3. Risulta, semmai, disputata la questione relativa all'incidenza – esplicita sulla cessione contrattuale verificatasi *ex parte datoris* – dalla decisione della Provincia vibonese di collocare la ricorrente «a riposo» con decorrenza 31 luglio 2015, e giusta la nota n. 503/79 emessa in pari data dal dirigente del Settore risorse umane dell'Ente locale.

8.4. Regione Calabria – a pagina 7 della propria memoria di costituzione – ventila la cessazione del rapporto lavorativo di [REDACTED] proprio in virtù della quiescenza applicata mediante il provvedimento in disamina, ma la sua prospettazione non convince.

8.4.1. In primo luogo, la nota medesima dichiara il proprio (annuale) orizzonte temporale, così fugando ogni dubbio interpretativo – giustificabile solamente in prima battuta – circa la provvisorietà della decisione provinciale, e – dunque – l'inettitudine di essa a risolvere il rapporto.

8.4.2. In secondo luogo, è la stessa Regione a dare conto della propedeuticità del provvedimento in commento al recepimento del verbale della Commissione medica n. 7130 del 22 giugno 2015, dal quale non è desumibile alcuna definitività dello stato inabilitante riscontrato dai sanitari a carico di [REDACTED] donde l'imprecisione con la quale – sempre a pagina 7 del libello di costituzione – la Regione convenuta discorre d'interruzione del rapporto lavorativo, in luogo – semmai – della sua sospensione.

8.4.3. In terzo luogo – e richiamando gli stessi argomenti poc'anzi dettagliati – non è perspicuo il ragionamento condotto dalla Regione Calabria, nella parte in cui fa discendere



da una determinazione palesemente circoscritta sul piano temporale l'estinzione integrale di un rapporto oggetto di cristallizzazione per un anno.

8.4.4. Sennonché, chiarito quanto sopra, giacché l'art. 1, Il c., Il periodo l. r. 14/2015 ha previsto come «il personale [provinciale] transit[i] nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, con decorrenza 1 aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della l. r. n. 34/2002 e della l. r. n. 9/2007 e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002», disposto il (normativamente inevitabile) trasferimento dell'impiegata presso la Regione, e ferma la perdurante vigenza delle disposizioni – statuali e regionali – impositive del medesimo, il tramutamento di ■■■■ – da dipendente provinciale a regionale – risulta perfezionato per volontà (consecutiva) dei legislatori centrale e locale.

8.4.5. Appurate, infatti, I) la continuità del rapporto (in assenza d'atti di recesso – esistenti, validi ed efficaci – provenienti dai datori di lavoro avvicendatisi nella relazione con l'istante), e II) l'inidoneità dell'avvenuta collocazione a riposo di ■■■■ a provocarne il licenziamento (sia per la temporaneità di essa sia per la sua strutturale inconciliabilità con un atto risolutorio del negozio lavorativo), deve ritenersi sussistente – allo stato – un legame occupazionale fra la ricorrente e la Regione Calabria, necessitata (nuova) datrice di lavoro dell'attrice.

9. A questo stadio del percorso motivazionale è ormai chiara la permanenza di ■■■■ all'interno dell'organico della Giunta regionale calabrese.

9.1. È d'uopo, allora, verificare se la discussione circa le condizioni di salute della ricorrente siano in grado – *sub c)* – di ripercuotersi sulla statuizione giudiziale.

9.2. Al quesito deve risponderci negativamente.

9.3. Nella vertenza in disamina – a ben vedere – non ci si interroga sull'illegittimità della scelta datoriale d'espellere dalla compagine lavorativa una dipendente inabile (in via asseritamente definitiva) all'offerta della propria prestazione, perché il vaglio d'antigiuridicità di una tale scelta (qualora – in ipotesi – arbitraria, discriminatoria, pretestuosa, immotivata) presupporrebbe l'avvenuta assunzione, da parte regionale, di una determinazione consapevolmente intesa alla soppressione del rapporto.

9.3.1. Poiché, però, si è constatata – in virtù delle sottolineature soprariportate – la persistenza della relazione lavorativa in essere tra ■■■■ e Regione Calabria, non mette conto valutare la scorrettezza nel merito di un atto di recesso, essendo quest'ultimo –



semplicemente – irrintracciabile a monte; la superfluità di tale indagine, poi, si estende al contenuto dell'accertamento sanitario eventualmente prodromico a qualsiasi deliberazione datoriale sulla sorte del rapporto di lavoro con [REDACTED] (decisione sino ad ora mai sinceramente adottata da Regione Calabria): ne deriva – ai fini della presente sentenza – la gratuità di qualsiasi attività istruttoria (di tipo peritale), alla quale non deve, quindi, farsi luogo.

10. Mentre va, perciò, conclusivamente accertata la persistenza di un rapporto di lavoro fra [REDACTED] e Regione Calabria – insorto il 1° agosto 2015 (ma più esattamente proseguito da un datore all'altro) – non può essere pronunciata alcuna statuizione in ordine a prerogative datoriali non ancora esercitate, rispetto alle quali una pronuncia giudiziaria apparirebbe indebitamente anticipatoria e invasiva delle competenze gestionali spettanti al datore di lavoro pubblico (salvo l'eventuale scrutinio successivo delle loro modalità d'inveramento).

11. Resta – altrimenti detto – impregiudicato l'esercizio, da parte regionale, del potere-dovere d'apprezzamento dello stato di salute della ricorrente (anche avvalendosi delle risultanze accertative acquisite sino ad oggi, o di quelle ulteriori pur sempre promuovibili dal datore di lavoro) e del loro coordinamento con le esigenze dell'assetto organizzativo interno all'Ente, nel rispetto dell'art. 55-*octies*, d. lgs. 165/2001, e del suo regolamento attuativo.

12. L'estrema complessità e interrelazione delle tematiche sottese alla decisione qui pronunciata consigliano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

p.q.m.

a seguito di trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di Regione Calabria, in persona della Presidente e rappresentante legale *pro tempore*, e di I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, terzo chiamato per ordine del Giudice, nei confronti di [REDACTED], ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda incardinata da [REDACTED];
- per l'effetto, accerta e dichiara l'instaurazione e la perduranza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra [REDACTED] e Regione Calabria, in persona della Presidente e rappresentante legale *pro tempore*, con decorrenza dal 1° agosto 2015;



- di conseguenza, condanna Regione Calabria, in persona della Presidente e rappresentante legale *pro tempore*, alla riammissione della ricorrente nel proprio organico, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Vibo Valentia, 10 settembre 2020.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso

